



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 68/11
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Legge di stabilità regionale 2021"
relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 449 del 9/12/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/12/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,5
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/12/2020

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (1) (Artt. 36- 49 – par 7 All 4/1) pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 (1) (Art. 27) pag. 7
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002 (2).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.(Art.39) pag. 12
Statuto della Regione Calabria

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 pag. 13
Regolamento interno del Consiglio regionale. (artt. 34 e 108).

Documentazione citata

DISEGNO DI LEGGE pag. 15
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (art. 109)

Deliberazione Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria - n. 199/2020 pag. 16

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾ (Artt. 36- 49 – par 7 All 4/1).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 36 *Principi generali in materia di finanza regionale* ⁽⁹²⁾

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(91) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(92) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 49 Fondi speciali ¹⁰⁸⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

[\(108\) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.](#)

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di

previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 ⁽¹⁾ (Art. 27)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002* ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con *L.R. 29 dicembre 2010, n. 35* è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

Art. 27 *Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17*.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile ⁽¹⁹⁾.

3-bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese

solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#). In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione ⁽¹⁶⁾.

4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio ⁽¹⁷⁾.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'[articolo 3 del D.Lgs. 504/1995](#) ⁽²⁰⁾.

6. [In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi] ⁽²¹⁾.

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995](#), sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel [decreto ministeriale 30 luglio 1996](#), dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito ⁽¹⁸⁾.

7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ⁽²²⁾.

7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge 549/1995](#), sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ⁽²²⁾.

7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ⁽²²⁾.

7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'[articolo 3, comma 13, della legge 549/1995](#), si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 504/1995](#) e al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#) ⁽²²⁾.

7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento ⁽²²⁾.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono riscosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale n. 8/2002](#) di contabilità.

[\(16\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 16, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58](#) della stessa legge).

[\(17\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 16, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58](#) della stessa legge) e dall' [art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'[articolo 27 della legge regionale n. 34/2010](#); gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo.».

[\(18\)](#) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 16, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 58](#) della stessa legge) e poi così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lettera e\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno

successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.».

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto [art. 16, comma 3, L.R. 47/2011](#).

[\(19\)](#) Comma dapprima sostituito dall' [art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)) e poi così modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46](#), a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al [D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze, articolo 1, comma 1, lettera d\)](#).».

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(21\)](#) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lettera d\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(22\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lettera f\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2, comma 2, della medesima legge](#)).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005

Regolamento interno del Consiglio regionale. (artt. 34 e 108).

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn.: 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011 e 125 dell'1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015, 63 del 10 novembre 2015, 181 del 31 marzo 2017, 259 del 30 ottobre 2017, 293 del 6 febbraio 2018, 10 del 26 maggio 2020)

"Art. 34 (Commissione speciale di vigilanza)

1. E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.
3. La Commissione:
 - a. svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;
 - b. esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;
 - c. verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;
 - d. ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;
 - e. può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia." **(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)**

Articolo 108
(Assegnazione)

1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (art. 109)

Art. 109. (Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

2. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.

3. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario, Relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione n.199/2020

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 4/2020, con cui sono state approvate le Linee-guida e i criteri per la redazione della relazione per il Bilancio di previsione 2020;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022. (BURC n. 40 del 30 aprile 2020). Art. 1, comma 3 D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012).

VISTO il verbale n. 14 del 23.04.2020 del Collegio dei Revisori, con cui ha espresso parere favorevole con le relative osservazioni allo schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 09.04.2020 con deliberazione n. 42/2020, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2020;

VISTO Bilancio di previsione 2020 trasmesso dal Presidente della Regione Calabria, con nota prot. n. 159646 del 12.05.2020 (prot. Corte dei conti n. 3807 del 13.05.2020), unitamente alla propria Relazione;

VISTO il questionario-relazione acquisito al prot. 4213 Sez. Cont. del 04/06/2020 compilato dall'Organo di revisione della regione Calabria;

VISTA la nota prot. n. 5161 del 5.08.2020 con cui il Magistrato istruttore ha chiesto una serie di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale;

VISTA la nota prot. n° 301520 del 21/09/2020 e la nota prot. n. 303868 del 23/09/2020 (Prot. Corte dei conti n. 5951 del 22.09.2020 e 5973 del 23.09.2020) con cui il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio della Regione ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. 5161 del 5.08.2020;

Preso atto che il Collegio dei Revisori della Regione Calabria ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. c.c. n. 5161 del 5.08.2020 con verbale n. 44 del 23.09.2020 (prot. c.c. n. 5977 del 24.09.2020);

VISTA l'ordinanza n. 17 del 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza odierna;

UDITO nella camera di consiglio del 29 ottobre 2020, il Magistrato relatore Referendario Dr Tommaso Martino;

FATTO

Con nota prot. n. 5161 del 5.08.2020 il Magistrato istruttore ha chiesto alla Regione e all'Organo di revisione di fornire una serie di informazioni e chiarimenti rispetto a quanto desumibile dal bilancio di previsione 2020 e dal questionario. La Regione ha offerto riscontro con nota prot. n° 301520 del 21/09/2020 e con nota prot. n. 303868 del 23/09/2020 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Regione mentre il Collegio dei revisori della Regione Calabria ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. c.c. n. 5161 del 5.08.2020 con verbale n. 44 del 23.09.2020. Si rileva che i chiarimenti forniti dal Collegio dei revisori non tengono conto della nota di risposta integrativa fornita dalla Regione circa la parte relativa al Servizio Sanitario Regionale.

Le questioni esaminate e chiarite in istruttoria non sono oggetto della presente delibera, che tratta, invece, dei temi che, malgrado la risposta fornita dalla Regione, presentano ancora profili di criticità.

DIRITTO

La Sezione di controllo per la Calabria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, procede alla *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari"* e *"verifica altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale"*.

Ciò premesso, si osserva che, in via preliminare, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di spiegare le ragioni del mancato formale adeguamento della Legge regionale di contabilità (L.R. 8/2002), alla luce della intervenuta riforma in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 che stabilisce all'art. 36, c. 5 che le *"Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto"*.

Tale profilo era già stato oggetto di osservazioni (cfr. delibera n. 154 del 2019).

La Regione riferisce che si è ritenuto poco proficuo ripetere, sostanzialmente, con legge regionale, le medesime disposizioni statali e, per quel che riguarda l'aggiornamento del regolamento, tenuto conto del dettaglio e della estrema complessità dei nuovi principi contabili, non si è ritenuto, analogamente ad altre Regioni, di predisporre un organico regolamento attuativo del D. Lgs 118/2011.

Sul punto, la Sezione, ancora una volta, invita la Regione, al fine di agevolare la applicazione della riforma contabile, a razionalizzare il quadro di regole regionali, in considerazione del fatto che il regolamento di contabilità vigente è precedente alla entrata in vigore della riforma.

Prima criticità: ritardo nell'approvazione dei documenti finanziari

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 01/04/2020 è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto) cfr. punto 1.3.

Il documento risulta approvato in Consiglio regionale in data 27/04/2020.

Ed ancora, (punto 1.4) è stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011 con legge regionale n. 2 del 30/04/2020.

La Sezione segnalava il ritardo con cui con cui erano stati approvati i su citati documenti contabili.

La Regione, ha comunicato che in relazione al ritardo con il quale sono stati approvati il Documento di economia e finanza e la Legge di stabilità la Regione stessa ha gestito in esercizio provvisorio (approvato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 54) i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario 2020, in ragione della coincidenza dei termini dell'approvazione del bilancio di previsione con quello della cessazione della precedente legislatura.

Infatti, il Consiglio regionale ha terminato le proprie attività il 10 dicembre 2019 (dopo aver approvato la già indicata legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio) e, a seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

(26 gennaio 2020) in data 17 febbraio 2020, si è insediato il Presidente della nuova Giunta regionale. Solo successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 1° aprile 2020, è stato avviato il ciclo di programmazione economico finanziario mediante l'adozione del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2020-2022 e, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 9 aprile 2020, è stato approvato il "Disegno di legge di stabilità regionale 2020", all'interno del quale è contenuto il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Pertanto, tenuto conto della data di cessazione delle attività consiliari e della inopportunità che il nuovo Governo regionale si trovasse a gestire politiche economiche e risorse sulla base delle decisioni dell'uscente legislatore, è stata procrastinata l'approvazione di tutti i documenti di programmazione che costituiscono il presupposto per la predisposizione del bilancio di previsione.

La Sezione non può non rilevare il ritardo con il quale è stato approvato il citato intervento normativo.

Seconda criticità: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Con la Deliberazione di Giunta regionale (punto 1.6) n. 101 della seduta del 20 maggio 2020 è stato adottato il documento relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli artt. 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011, da applicare al bilancio di previsione 2020-2022 e al rendiconto 2019 in conformità al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015. La Sezione ha chiesto di chiarire se il piano sia stato adottato anche da tutti gli "enti ed organismi strumentali" per come prevede l'art. 18-bis comma 2 e segnalare eventualmente, nella risposta, gli enti e organismi strumentali che non hanno adottato il piano.

La Regione ha comunicato quanto segue:

- **Arsac e Arcea** - con nota prot. 288728 del 10/09/2020 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte degli enti in questione del piano degli indicatori e dei risultati attesi

allegati ai relativi bilanci di previsione 2020/2022 e rendiconti di gestione 2019 per come approvati, rispettivamente: per Arzac con deliberazioni del Direttore Generale n. 38 del 22/04/2020 e n. 89 del 02/09/2020; per Arcea giusti decreti del Commissario Straordinario n. 119 e n. 120 del 24/06/2020.

- **Ente Parchi Marini Regionali e Arpacal** - con nota prot. 290635 dell'11/09/2020 il Dipartimento Ambiente e territorio ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte dei suddetti enti del piano degli indicatori e dei risultati attesi per come allegati ai bilanci di previsione 2020/2022 approvati rispettivamente per l'Arpacal con Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2020 e per l'Ente Parchi Marini Regionali con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 15/06/2020.

Riguardo i rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2019 il Dipartimento ha rappresentato che, malgrado i ripetuti solleciti, gli stessi, con i relativi piani degli indicatori applicati, non risultano essere stati approvati.

- **Aterp Calabria** - con nota prot. 296668 del 16/09/2020 il Dipartimento Lavori Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte dell'Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria del piano degli indicatori e dei risultati attesi, per come allegato al bilancio di previsione 2020/2022 approvato dall'ente con deliberazione del direttore Generale n. 1160 del 24/12/2019.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e, pertanto, il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

- **Azienda Calabria Verde** - con nota prot. 296882 del 17/09/2020 il Dipartimento Presidenza UOA Forestazione ha rappresentato che l'ente in questione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e contestualmente l'allegato piano degli indicatori e risultati attesi giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 169 del 05/05/2020.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e pertanto il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

- **Azienda Calabria Lavoro** - con nota prot. 297852 del 17/09/2020, il Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali ha rappresentato che l'ente in questione ha approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al Bilancio di Previsione 2020/2022, giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 71 del 17/09/2020.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e, pertanto, il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

Infine, il Consiglio Regionale della Calabria con nota prot. 288810 del 10/09/2020 ha comunicato l'avvenuta adozione del piano degli indicatori per il Bilancio di Previsione 2020/2022, giusta Deliberazione consiliare n. 463 del 10/12/2019 mentre, con riferimento al Rendiconto di Gestione 2019 e al relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi, la nota rappresenta che gli stessi sono ancora in corso di approvazione.

Il Collegio dei revisori, dal canto suo, ha comunicato che è in fase di istruttoria definitiva l'esame del rendiconto 2019 del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 34 dell'11/09/2020 avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 16 del 26/06/2020 recante approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione". Si evidenzia che tra gli allegati del rendiconto 2019 approvato con deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 34/2020 risulta anche il piano degli indicatori, ricevuto tramite pec in data 11/09/2020.

In conclusione, la Sezione accerta la parziale violazione, con riferimento al rendiconto 2019, di quanto disposto dai citati articoli del decreto legislativo n. 118 del 2011 e invita la Regione ad esercitare tutti i poteri di indirizzo e vigilanza su tutti gli enti ed organismi strumentali circa il rispetto della disciplina vigente in materia.

Terza criticità: piani annuali di investimento in ambito sanitario

Risulta dal questionario (punto 1.8) che sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi

dell'art. 25, co. 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011. L'Organo di revisione ha precisato, con nota n. 179099 del 29/05/2020, che il Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" ha trasmesso il documento relativo agli investimenti di edilizia sanitaria nel triennio 2020-2022, inerente al piano di investimento di cui all'art. art. 25 comma 1 bis del D.Lgs. 118/2011. La Sezione chiedeva quindi alla Regione di esplicitare, con una apposita relazione, se i dati contenuti nel piano così come trasmesso sono poi confluiti nelle previsioni di bilancio all'esame indicandone i relativi capitoli di spesa e le correlate voci di entrata.

La Regione ha trasmesso una relazione, a firma del Dirigente del settore Edilizia sanitarie ed investimenti tecnologici del Dipartimento Tutela della Salute, in cui vengono esplicitate per ciascuno dei Programmi di Edilizia Sanitaria, le previsioni di bilancio con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa e delle correlate voci di entrata.

La Sezione si riserva di valutare, in altra sede, lo stato dei programmi così come rappresentati nella suddetta relazione.

Quarta criticità: dotazione organica

La Sezione ha chiesto di comunicare se la Regione ha approvato la propria Dotazione organica con la relativa programmazione Triennale e Approvazione Piano Assunzionale Anno 2020. In ogni caso, si chiedeva di relazionare sulla compatibilità finanziaria dell'eventuale piano assunzionale e di comunicare quante e quali assunzioni, a qualsiasi titolo, siano state effettuate o debbano effettuarsi, a carico del bilancio di previsione 2020/2022, comunicando i capitoli di bilancio interessati e le relative eventuali variazioni; le stesse notizie debbono essere fornite in relazione al Consiglio regionale.

La legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) al comma 545 stabilisce che alle regioni che hanno provveduto a ridurre le spese di personale in conformità alla legislazione vigente non si applicano le misure volte a limitare la spesa di personale utilizzato con forme flessibili, recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Orbene si chiedeva, altresì, alla Regione di relazionare e

trasmettere gli eventuali atti adottati sulla base della appena citata disposizione normativa.

Resta fermo, comunque, che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La Regione ha comunicato che la Giunta regionale con delibera n. 142 del 18 giugno 2020 integrata dalla delibera n. 236 del 7 agosto 2020 (doc. allegato 1) ha approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022", con il quale, tra l'altro, si è preso atto che il legislatore con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è intervenuto, modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante ad oggetto "Organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale" e che tra le principali misure introdotte dal decreto vi è il progressivo superamento della cd. dotazione organica e l'introduzione di un modello dinamico di reclutamento, basato sui bisogni e non sui posti vacanti in piante organica, con lo scopo di migliorare la erogazione dei servizi. Tale Piano triennale, in particolare, tiene conto del decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173, con il quale sono state definite, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le linee d'indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazione nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale. Nel programma triennale del fabbisogno 2020-2022 di cui alla DGR n. 236 del 7/08/2020 è stato inserito l'importo residuo pari a Euro 4.395.084,62 del turn-over 2019 in quanto non speso. Pertanto, le somme relative al turn over ammontano complessivamente a Euro 10.758.475,25. Allo stato, il Piano di seguito rappresentato, non ha avuto ancora attuazione. Pertanto, la spesa per nuove assunzioni, pari a Euro 3.135.936,01, rispetta il turn over 2020 ed il valore soglia previsto dall'art. 4 del DPCM 3 settembre 2019 in applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019. La spesa risulta disponibile sui capitoli del personale U 100310101 (capitolo madre) al quale seguono i vari capitoli suddivisi per missione e programma che presentano una previsione complessiva pari a Euro 51.169.646,15.

Il Consiglio regionale dà atto, nella propria risposta istruttoria, che non risulta in atto adottato alcun piano assunzionale per l'anno 2020 e che nel corso medesimo esercizio non è stata effettuata alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato. Risulta

adottato con deliberazione n. 35 del 2 luglio 2019 il piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019 - 2021. Nel corso dell'anno 2019 si è realizzato parzialmente quanto programmato con la già citata deliberazione (assunzione di n. 2 istruttori informatici e n. 1 istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo tramite scorrimento di graduatorie attive). Risultano in fase di svolgimento alcune procedure di selezione, programmate nel piano triennale 2019/2021, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Con riferimento, invece, agli eventuali atti adottati dalla Regione nella ipotesi in cui si sia avvalsa della facoltà prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020 - (comma 545), non si segnalano ulteriori atti successivi all'approvazione dell'art. 20 della legge regionale n. 54/2017.

Il Collegio dei revisori con riferimento alla risposta fornita al punto 6) della richiesta istruttoria, richiama il proprio verbale n. 34 del 19/06/2020, depositato agli atti del Consiglio regionale e trasmesso anche alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria.

La Sezione rileva la mancata attuazione del Piano da parte del Consiglio regionale per come comunicato dallo stesso Consiglio e fa propri i rilievi formulati dal Collegio dei revisori nel proprio verbale n. 34 del 2020.

Quinta criticità: fondi per passività potenziali

Risulta dal questionario (punto 3.9) che le quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011, risultano congrue rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate. L'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio ammonta ad € 13.036.886 (nel bilancio di previsione 2019 erano pari ad € 60.949.913).

La Sezione ha chiesto di fornire dimostrazione contabile delle ricognizioni effettuate.

La Regione, in merito alla quantificazione del Fondo per le passività potenziali, nella propria risposta istruttoria, ha allegato l'elenco delle singole vertenze in essere con indicazione del grado di rischio di soccombenza e delle eventuali motivazioni per cui non è stato necessario effettuare l'accantonamento (a11.1 al punto 14).

E' stato altresì specificato che le modalità seguite dall'Avvocatura regionale per la quantificazione di tale accantonamento sono state esplicitate nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2020-2022 nella quale è indicato che, "in occasione della predisposizione del Bilancio l'Avvocatura regionale ha comunicato di avere analizzato l'esiguo contenzioso non considerato in occasione dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, oltre a quello pervenuto nei primi mesi dell'anno 2020 sino alla data di redazione del bilancio stesso in base ai seguenti criteri:

1. natura e oggetto dei singoli contenziosi:
2. natura della controparte:
3. concreta possibilità di soccombenza valutata sulla base della giurisprudenza vigente:
4. esistenza di eventuali transazioni con il creditore tese alla riduzione dell'importo:
5. esistenza di ulteriori fonti di copertura (stanziamenti di bilancio, impegni, accantonamenti) per far fronte all'eventuale esborso monetario derivante dall'ipotizzabile soccombenza nelle liti;
6. possibilità concreta di esborso monetario in caso di soccombenza (in ragione, a titolo di esempio, dell'esistenza di rapporti continuativi con la controparte tali da consentire forme di compensazioni di cassa).

Inoltre, come indicato dalla Magistratura contabile in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'anno 2018, nel fondo contenzioso sono state allocate, in base alla valutazione del rischio di soccombenza e dell'eventuale situazione di dissesto degli enti locali, anche oltre 11.8 milioni di euro afferenti alle passività potenziali derivanti dalle contestazioni avanzate da 36 comuni in ordine all'entità e/o all'esistenza del credito vantato per il servizio idropotabile erogato sino all'anno 2004 da parte della Regione.

Il fondo per i rischi legali, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed a fini prudenziali, è stato determinato in Euro 13.036.885.85 per l'anno 2020 e in Euro 11.228.489.82 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Ciò in ragione del valore dei trasferimenti statali erogati alla Regione per fare fronte alle sentenze definitive che vedono soccombente il Commissario delegato per l'emergenza ambientale, delle copiose risorse che la Regione ha stanziato anche nel bilancio di previsione 2020-2022 al fine di destinarle alla copertura degli atti

giudiziali di pignoramento (pari a 14.917.591,68 nell'anno 2020) e dei debiti fuori bilancio (pari a euro 2.000.000.00 per l'anno 2020) nonché del grado di utilizzo del Fondo stesso nel corso degli anni.

La Sezione prende atto di quanto comunicato e raccomanda alla Regione ed all'Organo di revisione, di procedere, in ogni caso, ad un continuo monitoraggio e ad una attenta e analitica ricognizione dei contenziosi al fine di poter definire con certezza le eventuali somme da imputare ai relativi fondi.

Sesta criticità: iniziative per prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie

Con riferimento alle iniziative per prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie di cui al punto 3.15 del questionario, l'Organo di revisione ha segnalato che "Sono state stipulate convenzioni con l'Agenzia delle Entrate tese al recupero dell'evasione fiscale concernente l'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e l'Imposta sulle attività produttive (IRAP)". La Sezione ha chiesto, in sede istruttoria, di precisare, nel dettaglio, i risultati conseguiti ed i risultati attesi.

La Regione allega la tabella seguente, dalla quale emerge il valore dello stanziamento di bilancio ovvero gli accertamenti e le riscossioni.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	ACCERTATO E RISCOSSO ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2020	%
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ORM') DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012. N_ 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	16.000.000,00	11.916.539,98	74,48

E1105000401	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N 27 DEL 28 GIUGNO 2012 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	4.000.000,00	2.719.847,33	68,00
-------------	---	--------------	--------------	-------

Settima criticità: organismi partecipati

Al punto 5.1 del questionario si chiedeva di indicare quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022. L'Organo di revisione si è limitato a fornire la seguente comunicazione: "Riferimento deliberazione di Giunta regionale n. 642 del 30/12/2019 (che si allega)". La Sezione ha chiesto quindi di fornire una dettagliata relazione in merito laddove si evidenziano gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione per come richiesto nel questionario.

La Regione ha comunicato che, con nota prot. n. 150917 del 04.05.2020, il dirigente pro-tempore del settore "Legalità e Sicurezza – Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza ha inviato, ai relativi Dipartimenti vigilanti, una circolare informativa in relazione agli adempimenti correlati alla DGR 642/2019 con oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.", ricordando tra l'altro che i Vigilanti devono entro 90 giorni dall'approvazione della delibera di razionalizzazione procedere a relazionare in merito. Considerata l'emergenza epidemiologica, sebbene sul punto specifico non risultano deroghe particolari, si è provveduto successivamente nel mese di agosto a sollecitare la relazione ai Vigilanti, precisando che con decorrenza 22 giugno 2020 il Settore Legalità e Sicurezza – Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali, è transitato dal Dipartimento Presidenza al Dipartimento Segretariato Generale. Non risultano pervenute relazioni di aggiornamento tranne la richiesta, da

parte del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, di delucidazioni sulle funzioni di vigilante nel caso di procedure concorsuali, per cui si confermano gli obiettivi di razionalizzazione individuati dalla DGR 642/2019, di cui si allega relazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175". Si evidenzia, infine, che nell'ambito degli incontri programmati nel mese di ottobre c.a. con i Dipartimenti Vigilanti per l'avvio delle attività di ridefinizione delle funzioni (DGR n.97/2017) delle strutture amministrative su società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, saranno approfonditi nel dettaglio gli obiettivi relativi al piano di razionalizzazione.

La Sezione segnala la criticità concernente il mancato aggiornamento degli obiettivi relativi al piano di razionalizzazione.

Ottava criticità: l'attendibilità delle previsioni di entrata

Risulta dal questionario (punto 6.7) che l'organo di revisione ha verificato l'attendibilità delle previsioni di entrata.

La Sezione chiedeva di esporre, con una apposita relazione, le misure correttive concretamente adottate nella stesura del Bilancio di previsione all'esame per evitare il ripetersi delle problematiche emerse nel Giudizio di Parificazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 di cui alla deliberazione n. 130/2019/PARI della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria che hanno portato alla "parifica parziale" del Rendiconto stesso.

In particolare, viste le criticità emerse nella riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani, dovrà essere evidenziata e documentata, anche con l'ausilio di una apposita tabella riepilogativa che evidenzia l'andamento delle entrate (previsioni, accertamenti e riscossioni), nell'ultimo triennio, l'attendibilità, per singolo capitolo, delle relative previsioni di entrata, sia in conto residui e per cassa, che in conto competenza. Dovranno essere evidenziati anche i correlati capitoli di spesa.

La Regione ha rappresentato, in sede di risposta istruttoria, quanto segue:

- preliminarmente, deve specificarsi che le misure conseguenziali al Giudizio di Parifica sono state adottate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 531/2019. Infatti, in tale sede è stato anche effettuato l'accantonamento di oltre 64.97 M€uro nel Fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte del credito per il servizio idropotabile del Comune di Reggio Calabria ed è stato valorizzato il contenzioso relativo al servizio idropotabile somministrato sino all'anno 2004. Specificamente, in merito al credito vantato dalla Regione e dovuto dal Comune di Cosenza, è stato previsto un accantonamento al fondo corrispondente ad un basso rischio di soccombenza stimato sulla base delle informazioni fornite nel tempo dal competente Dipartimento regionale nonché sullo stato attuale del contenzioso. Omologamente sono state valorizzate le altre vertenze aventi ad oggetto la medesima tipologia di credito (a titolo di esempio la vertenza del Comune di Locri a fronte della quale sono stati accantonati oltre un milione di euro. etc.). A seguito di ciò sono stati effettuati maggiori accantonamenti al fondo rischi per contenzioso per l'importo complessivo di Euro 4.462.515.69.

Per quanto concerne, poi, la passività potenziale connessa al contenzioso sul credito vantato dalla regione nei confronti del comune di Cosenza per il servizio idropotabile sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi per contenzioso complessivamente pari a Euro 9.787 670.00. ovvero pari al 50% del credito stesso.

Ciò posto, in sede di adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 tenuto conto degli accantonamenti già effettuati, l'azione di governo ha mirato a:

1. eliminare le eventuali criticità di cassa connesse alla gestione del servizio dei RR.SS.UU. Infatti, a partire dall'anno 2020, in ossequio alla normativa vigente la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani di competenza degli ATO (L.R.14/2014) non è più delegata alla Regione. Pertanto, nessuna nuova entrata o nuova spesa è stata prevista e nessuna incidenza è riscontrabile sul bilancio di previsione 2020-2022;

2. accantonare ulteriori risorse tese ad evitare squilibri di bilancio connessi ad eventuali riduzioni di residui attivi;

- 2.1 a tal fine con la legge di bilancio sono stati accantonati nel Fondo rischi per contenzioso ulteriori euro 13.036.885.85, ai fine di tener conto delle passività

potenziali connesse alle contestazioni o alle vertenze instaurate dai Comuni in merito ai crediti vantati dalla Regione per il Servizio idro-potabile:

2.2 in via prudenziale, inoltre, per fare fronte alle eventuali riduzioni di entrate (a maggiori accantonamenti di spesa) registrabili a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2019 e/o del Giudizio di parificazione dello stesso per come garantito in occasione dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, sono stati accantonati, nell'anno 2020 oltre 14.62 milioni di euro e ben 20 milioni di euro in ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (capitolo U9200301501 Missione 20 - Programma 03).

Pleonastico sottolineare che in relazione al servizio idropotabile, non è previsto alcuno stanziamento di entrata e di spesa nel bilancio di previsione 2020/2022 in quanto sin dall'anno 2005 tale servizio non è più erogato dalla Regione. Pertanto, in merito a ciò, come anche indicato per il servizio RR.SS.UU. non è stato necessario effettuare alcuna valutazione circa l'attendibilità delle entrate e/o delle correlate spese nel bilancio 2020/2022.

La Regione allega delle tabelle da cui emergono, oltre l'assenza di stanziamenti per l'anno 2020, l'andamento delle riscossioni e il valore dei residui attivi, tenendo presente che i dati delle annualità 2017-2019 sono dati da Rendiconto, mentre i valori delle riscossioni dell'anno 2020 sono aggiornati ai primi giorni di settembre.

Il Collegio richiama la propria relazione al bilancio di previsione 2020/2022 di cui al verbale n. 14 del 23/04/2020 e la propria relazione al rendiconto 2019 di cui al verbale n. 41 del 27/08/2020 depositati agli atti del Consiglio regionale e trasmesse anche alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria.

La Sezione si riserva di effettuare un attento esame di quanto rappresentato in sede di parifica del rendiconto 2019.

Nona criticità: bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale

Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non risulta approvato dalla giunta regionale (punto 7.1), con impossibilità quindi, da parte dell'Organo di revisione, di certificare se il bilancio consolidato è coerente con il bilancio di previsione della regione (punto 7.2); se l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in atto è congruo (punto 7.3); se l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori è congruo (punto 7.4). L'Organo di revisione rinvia ai Verbali Collegio Revisori n. 3/2020 e n. 24/2020. In sede istruttoria sono state chieste dettagliate spiegazioni ed aggiornamenti in merito. Si chiedeva all'Amministrazione regionale di fornire chiarimenti su tutte le singole problematiche sollevate dal Collegio dei revisori con i citati verbali.

La Regione ha fatto presente che il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 2020 non è stato ancora adottato ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 118/2011 - poiché è stata chiesta la riformulazione di alcuni bilanci di previsione 2020 delle Aziende del SSR in coerenza con il DCA n.57 del 26 febbraio 2020 - Programma Operativo 2019-2021. Al fine di completare le operazioni di consolidamento dei dati di CE Preventivo 2020 delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e della Gestione Sanitaria Accentrata (OSA) e garantire la coerenza con le risultanze contabili del CE Programmatico 2020 - Consolidato regionale (di cui al DCA n. 57 del 26.02.2020). In data 2 aprile 2020 è stata inviata, alle Aziende interessate (ASP CS, ASP KR, ASP VV, ASP RC, AOU MD, AO RC) una comunicazione recante le modifiche da apportare ai dati contabili (a titolo esemplificativo: allineamento da parte delle Aziende dei tetti di spesa di acquisto di prestazioni da Privato ai DCA 178/2019, DCA 179/2019, DCA 4/2020).

La Sezione segnala la criticità dovuta alla mancata approvazione del bilancio consolidato.

Decima criticità: contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi

Risultava al punto 7.12 del questionario che a seguito dell'integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018), la Regione non ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di risultato volto al rispetto dei tempi di pagamento. La

Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti per come richiesto nel questionario stesso. La Regione si è limitata a comunicare che il Dipartimento invia periodicamente al MEF il Monitoraggio del rispetto e/o mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte delle Aziende del SSR, trasmettendo una apposita tabella.

enti	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2018	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2019	Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2020	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2020	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
GSA	120,30	164,45	111,98	66,01	68,2	79,96	28,13	93,27	https://portale.regione.calabria.it/website/amministrazionetrasparenze/
201 - ASP CS	470,20	212,79	130,5	90,82	49,85	36,88	33,12	70,13	http://www.asp.cosenza.it/trasparenze/?p=indicatore_tempestivita_pagamenti
202 - ASP KR	506,17	550,9	85,74	158,05	236,24	125,98	73,81	581,02	http://www.asp.crotone.it/index.php?id=1267
203 - ASP CZ	280,36	314,99	182,2	185,95	238,32	232,83	191,21	175,15	https://www.asp.cz.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
204 - ASP VV	311,55	303,69	134,14	55,37	32,73	76,20	89,01	50,12	http://www.aspvv.it/DettaglioSezione.aspx?idSezione=3098
205 - ASP RC	148,7	252,41	123,26	163,42	162,97	124,2	76,33	121,37	http://www.asp.rc.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
912 - AO CS	621,01	368,75	83,37	63,80	20,15	4,98	4,51	2,34	https://www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html https://www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
913 - AO CZ	750,19	697,98	423,27	337,77	415,2	278,65	163,33	450,6	https://www.aocatanzaro.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
914 - AO MD	823,09	947,49	591,39	801,99	851,91	946,00	536,19	821,68	https://www.materdominiagu.it/amministrazione-trasparenze/
915 - AO RC	42,92	68,84	19,63	27,97	46,07	44,1	29,22	34,61	http://www.ospedalerc.it/doc/amministrazione-trasparenze/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
TOTALE	407,45	388,23	188,55	195,12	212,16	194,98	122,49	240,03	

Rileva la Sezione che non risulta chiarito se la Regione ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di risultato come sopra specificato e quindi resta ferma la criticità riscontrata dal Collegio dei revisori nel questionario.

Undicesima criticità: contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili

Risulta al punto 7.13 del questionario che non sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili, che avrebbero dovuto analiticamente indicare la tipologia, e i rispettivi budget per il 2020. Si chiedeva, nel questionario, di "fornire chiarimenti indicando, inoltre, qual è la percentuale di operatori, sul totale dei privati accreditati, che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale senza avere sottoscritto tali contratti". L'Organo di revisione si limita a trasmettere la nota del Settore di competenza prot. n. 94279 del 03/03/2020. Si chiedeva, in sede istruttoria, una relazione in merito con le valutazioni richieste nel questionario atteso che, effettivamente, dalla nota così come trasmessa risulta che non tutti gli operatori hanno sottoscritto i contratti.

La Regione ha comunicato quanto segue:

In relazione ai Costi Esterni si riporta il dettaglio per setting assistenziale.

Assistenza Ospedaliera da privato

Con DCA 178 del 12.12.2019 - sono stati definiti i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed è stato approvato lo schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata. Il tetto aziendale assegnato con DCA n. 178/2019 costituisce limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili per l'esercizio 2020 alle strutture private accreditate con il SSR, l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato con oneri a carica del S.S.R. (esclusi APA e PAC) secondo gli importi rappresentati nella tabella sopra esposta su base annuale (€ 186.512.652,00), in favore di pazienti regionali ed extraregionali.

STATUS CONTRATTI - ASSISTENZA OSPEDALIERA da privato

Alla data del 31/08/2020, risultano sottoscritti tutti i contratti con le Case di Cura accreditate (23/25) = 92%:

- ASP Cosenza (8/13) - ha firmato il 100 % delle strutture
- ASP di Crotona (6/6) - ha firmato il 100 % delle strutture -
- ASP di Catanzaro (2/4) - ha firmato il 50 % delle strutture -
- ASP Vibo Valentia) (1/1) - ha firmato il 100 % delle strutture
- ASP di Reggio Calabria (6/6) ha firmato il 100 % delle strutture

Per l'ASP di Catanzaro si precisa che ad oggi:

Hanno sottoscritto la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2020 solo due case di cura (CASA DI CURA VILLA SERENA e CASA DI CURA VILLA MICHELINO);

- la Casa di cura Villa del Sole non ha inteso sottoscrivere la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di ospedaliera per l'anno 2020;
- Stessa cosa dicasi per la Casa di Cura S. Anna, in merito l'ASP di Catanzaro ha rappresentato che a tutt'oggi non sono ancora superate le prescrizioni dell'organo di vigilanza regionale (OTA) e, pertanto, ancora non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto 2020.

Assistenza specialistica ambulatoriale da privato

Il tetto aziendale di riferimento per l'esercizio 2020 è il budget per gli erogatori privati accreditati riferito all'esercizio 2019 - determinato con DCA. n. 179 del 12/102/2019 avente ad oggetto "*Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete specialistica ambulatoriale privata accreditata*".

In particolare con DCA n. 179/2019 è stato definito, in Euro 66.754.000,00 il livello massimo di finanziamento per l'annualità 2020 rispetto a € 67.418.681,68 quale finanziamento anno 2019 (netto ticket e quota ricetta, stimati sui dati di attività 2017), da corrispondere alle strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni per gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (P.A.C.). con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in favore dei pazienti regionali ed extraregionali.

STATUS CONTRATTI - Assistenza Specialistica Ambulatoriale da privato

Allo stato attuale è stato sottoscritto un ammontare di contratti il cui valore è pari al 92 % del valore dei tetti di spesa risultanti dal DCA n. 179/2019, ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Provinciali.

201 ASP di COSENZA:

L'Azienda con nota n. 0065024 de113/07/2020 ha confermato l'avvenuta sottoscrizione dei contratti di acquisto di diagnostica di laboratorio per l'anno 2020 di cui al DCA n. 179/2020 con le varie strutture erogatrici

202 - ASP di CROTONE:

L'Azienda ha confermato l'avvenuta sottoscrizione dei contratti di acquisto di diagnostica di laboratorio per l'anno 2020 di cui al DCA n. 179/2020 con le varie strutture erogatrici, da ultimo con la struttura "Polispecialistica Bios" (unica rimasta) in data 29/05/2020 ha sottoscritto il contratto di specialistica ambulatoriale con l'ASP di Crotona.

203 - ASP di Catanzaro precisa che ad oggi:

L'Azienda con nota n. 368 del 06/08/2020 ha comunicato che:

- la Casa di cura Villa del Sole non ha inteso sottoscrivere la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2020.
- Stessa cosa dicasi per la Casa di Cura S. Anna, in merito l'ASP di Catanzaro riferisce che a tutt'oggi non sono ancora superate le prescrizioni dall'organo di vigilanza regionale (OTA) e pertanto ancora non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto 2020.

205 - ASP di Reggio Calabria:

L'Azienda comunica che è in corso di sottoscrizione il contratto con la struttura "Unilab RC" a seguito della sentenza TAR Calabria, n. 1168/2020 del 30/06/2020.

La differenza tra valore sottoscritto e budget 2020 (- 2.887 €/mgl) è riconducibile ai contratti per APA/PAC non sottoscritti con alcuni erogatori privati, perché afferiscono a discipline per le quali non risultano accreditate.

Altra Assistenza sanitaria da privato (Assistenza Riabilitativa extraospedaliera + Assistenza psichiatrica + Assistenza per prestazioni sociosanitarie)

Con DCA 4 del 7.01.2020 avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di

assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di assistenza riabilitativa extra - ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata" sono stati assegnati i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2020 alle strutture private accreditate con il SSR per l'erogazione dell'altra Assistenza sanitaria da privato, secondo dei tetti di spesa riferiti unicamente alla quota afferente al FSR ed al netto della mobilità extra-regionale.

A seguito del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica, è stato valutato congruo definire per l'anno 2020. in complessivi € 174.450.243,00 anziché € 172.909.313,00 (anno 2019) limite massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e sociosanitaria e di assistenza riabilitativa estensiva extra - ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare da privato accreditato, con oneri a carico del SSR.

STATUS CONTRATTI - Altra Assistenza sanitaria da privato

Il relativo tetto di spesa è stato articolato in strutture e tipologia di assistenza.

Le tipologie di assistenza sono:

- R1= ASSIST. DOMICILIARE,
- R2 e R3 = RESIDENZA ANZIANI,
- RRE RR2= RIABILITAZIONE.,
- RRE 1 - RRE2= RIAB. EXTRAOSPEDALIERA,
- RD1= SLA,
- RD3= AUTISMO,
- RD4= DISABILI,
- RD5= CASE PROTETTE ASS. SOCIO-SAN

-SRP1 - SRP2 - SRP3= PREST. PSCHIATRICHE

-CTD = ASSIST. TOSSICODIPENDENTI

La rappresentazione che segue esprime il numero/valore dei contratti sottoscritti che possono comprendere per una stessa struttura più tipologie di assistenza.

Alla data di redazione del presente documento risultano sottoscritti contratti per un valore complessivo pari a 173.152 €/mgl, con le strutture private accreditate ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Provinciali.

La differenza tra il valore dei contratti sottoscritti rispetto al budget assegnato per l'ASP di Catanzaro, è attribuibile alla struttura "La Ginestra", non contrattualizzata nell'anno 2020.

Sono in corso degli approfondimenti per la verifica puntuale del numero dei contratti stipulati dalle Aziende del S.S.R. ed alla relativa valorizzazione.

Assistenza termale da privato

Con DCA n. 87/2020 avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dagli stabilimenti termali accreditati" è stato definito il limite massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale da privato accreditato con oneri a carico del SSR, per l'anno 2020 in € 5.300.000,00 per come indicato nella tabella che segue, ripartito per ciascuna delle Aziende Sanitarie Provinciali in cui operano strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale.

Per tutto quanto sopra esposto la Sezione rileva, quale criticità, che non sono stati sottoscritti tutti i contratti che definiscono i volumi delle prescrizioni erogabili dagli operatori privati accreditati.

Dodicesima criticità: debiti verso i fornitori

Risulta dal questionario (punto 7.14) che la Regione non ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2019 e conseguentemente non ne vengono certificati gli importi (punto 7.5). L'Organo di revisione ha comunicato che "l'ultimo bilancio sanitario consolidato è relativo all'esercizio 2014. Riferimento Collegio Verbali n. 3/2020 e n. 24/2020". In sede istruttoria si chiedevano spiegazioni ed aggiornamenti al riguardo.

La Regione ha comunicato quanto segue:

Il DL 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 107 rubricato "Differimento di termini amministrativo-contabili" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 24 aprile 2020 n. 27 al comma 3 prevede che: per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020.

Il Ministero della Salute con comunicazione del 28/05/2020 ha fatto sapere che i termini previsti per la trasmissione al NSIS dei modelli di rilevazione economico-patrimoniali sono stati così modificati:

- Modelli rilevati a Consuntivo 2019: CE - SP - contraddistinti dal codice "000" e dai codici delle aziende, possono essere trasmessi entro il 30 giugno 2020;
- Modelli rilevati a Consuntivo 2019: CP di cui al decreto del 16 febbraio 2001 possono essere trasmessi entro il 30 giugno 2020;
- il Consolidato Regionale contraddistinto dal codice 999 dei Modelli CE, SP e LA rilevati a Consuntivo 2019, può essere trasmesso entro il 31 luglio 2020.

Inoltre, in data 07/09/2010 sono state presentate al Ministero dell'Economia e Finanze, tramite Siveas, le relazioni di accompagnamento al Modello CE e SP Consolidato 2019.

Le risultanze contabili relative ai Debiti v/fornitori al 31/12/2019 sono le seguenti:

Debiti scaduti verso i fornitori:	Debiti scaduti al 31 dicembre 2019	Debiti a scadere al 31 dicembre 2019	Debiti totali al 31 dicembre 2019 (importo complessivo)
a) direttamente a carico della Regione		10.732.088,51	10.732.088,51
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale	646.449.403,80	393.739.273,76	1.040.188.677,56
Totale	646.449.403,80	404.471.362,27	1.050.920.766,07

Per quanto riguarda il debito scaduto stiamo riconciliando il valore dichiarato su sistema PCC, ai sensi dell'articolo 1 comma 867, della legge 145/2018 riferito al debito scaduto e non pagato al 31.12.2019, con le risultanze a Stato Patrimoniale al 31/12/2019, risultano comunicati i razionali di calcolo riguardo la determinazione dell'ammontare dello stock di debito scaduto e non pagato al 31.12.2019.

Rileva la Sezione che, così come risultava dal questionario, quanto comunicato dalla Regione in sede istruttoria conferma che non risulta effettuata ancora la riconciliazione del valore dichiarato su sistema PCC con le risultanze a Stato Patrimoniale per i debiti scaduti al 31.12.2019.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, a conclusione dell'analisi sul Bilancio di previsione della Regione Calabria per il 2020, fermi restando eventuali altri approfondimenti che si ritengano necessari

ACCERTA

Le seguenti criticità:

1. ritardo nell'approvazione del Bilancio di previsione (esercizio provvisorio) e quindi ritardo nell'approvazione del DEFR e della Legge di stabilità;
2. la mancata adozione del "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" da parte di alcuni degli enti ed organismi strumentali, come individuati in parte motiva, in violazione di quanto disposto dall'articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

3. la mancata attuazione del Piano annuale delle assunzioni 2020 da parte del Consiglio regionale per come comunicato dallo stesso Consiglio e riferimento ai rilievi formulati dal Collegio dei revisori nel proprio verbale 34/2020;
4. la carenza di elementi di riscontro alla valutazione della congruità del fondo per passività potenziali, per come rilevato in parte motiva;
5. la carenza negli accertamenti e riscossioni rispetto alle previsioni relative all'attività di ricerca e repressione delle violazioni tributarie;
6. mancata chiarezza sugli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022;
7. mancata chiarezza sulle criticità evidenziate nelle previsioni di entrata in riferimento alla riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
8. criticità sulla coerenza tra il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, e la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione e quindi il bilancio di previsione della Regione stessa;
9. la mancata adozione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale in violazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
10. la mancanza di chiarezza sulla integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, e condizionando almeno il 30% della corresponsione dell'indennità di risultato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018);
11. la mancata sottoscrizione di una parte dei contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili dagli operatori privati accreditati, come individuati in parte motiva;

12. la mancanza di chiarezza sulla ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2019;

DISPONE

che il Presidente della Giunta regionale della Calabria ed il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano all'adozione delle seguenti misure conseguenziali:

1. imporre, agli enti ed organismi pubblici facenti capo alla Regione Calabria, di cui alla Delibera della Giunta regionale del 29 settembre 2017, che non lo abbiano ancora approvato, l'immediata adozione del "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" ai sensi degli artt. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011;
2. predisporre, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 118/2011, i piani annuali di investimento, per il settore sanitario, a corredo ed in coerenza con il bilancio preventivo economico e con il piano dei flussi di cassa;
3. approvare il Piano annuale delle assunzioni 2020 a cura del Consiglio regionale;
4. effettuare una approfondita valutazione della congruità del fondo rischi per contenziosi in atto onde consentire un chiaro confronto tra la valutazione del rischio contenzioso in atto, l'andamento della spesa derivante da condanne in sede giudiziaria (con riconoscimento, oltre alla sorte capitale, di ulteriori oneri per interessi moratori e spese legali) ed i conseguenti accantonamenti di bilancio;
5. incrementare gli accertamenti e riscossioni rispetto alle previsioni relative all'attività di ricerca e repressione delle violazioni tributarie;
6. chiarire in merito agli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022;

7. chiarire circa le criticità evidenziate nelle previsioni di entrata in riferimento alla riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
8. verificare la coerenza tra il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, e la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione e quindi il bilancio di previsione della Regione stessa;
9. approvare di bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, come previsto dall'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, assicurandone la coerenza con il bilancio preventivo della Regione;
10. sottoscrivere i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili da parte di tutti gli operatori privati accreditati;
11. integrare, ove non già effettuato, i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, e condizionando almeno il 30% della corresponsione dell'indennità di risultato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018);
12. effettuare una chiara ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2019;

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente della Giunta regionale della Calabria;
- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Collegio dei Revisori della Regione Calabria;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, c. 8, D.L. 174/2012).

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2020.

Il Relatore

f.to Tommaso Martino

Il Presidente

f.to Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 29 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

f.to Elena RUSSO